

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"AMICI DI CRISTO SACERDOTE E FAMIGLIA PICCOLA CHIESA ONLUS"

L'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese dicembre, alle ore 17.30, in Vallo della Lucania, presso le Case Canoniche Unificate, luogo di residenza del Presidente, sono presenti in proprio e per delega n 10 soci, come da avviso di convocazione del 20.11.2021

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, don Mario Sibilio, il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti n. 10 soci su 13, è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il sig Santoro Osvaldo.

Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di organizzazione di volontariato. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "AMICI DI CRISTO SACERDOTE E FAMIGLIA PICCOLA CHIESA ONLUS " a "AMICI DI CRISTO SACERDOTE E FAMIGLIA PICCOLA CHIESA ODV".

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 45 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 18,45, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Osvaldo Santoro

Il Presidente

Don Mario Sibilio

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Vallo della Lucania

Atto registrato il 06-12-2021 al n. 1351

Esatto L'ATTO ESENTE

CADUTE

Chiusura

Allegato al Verbale

Vallo della Lucania

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“ AMICI DI CRISTO SACERDOTE E FAMIGLIA PICCOLA CHIESA ODV”

Costituzione – Denominazione e Sede

Art. 1 È costituita un'associazione denominata "AMICI DI CRISTO SACERDOTE E FAMIGLIA PICCOLA CHIESA ODV" in conformità al dettato dell'art.32 del D.lgs. 117/2017. L'associazione ha sede in Moio della Civitella (SA) Contrada Chiove n.18. Il trasferimento della Sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea idonea alla variazione dello Statuto. Il Direttivo, con propria delibera, ha facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e di rappresentanza sezioni staccate e delegazioni sia in Italia che all'estero secondo le modalità stabilite dalle norme statali. La durata della associazione è a tempo indeterminato.

Art.2 L'Associazione "AMICI DI CRISTO SACERDOTE E FAMIGLIA PICCOLA CHIESA" più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità ed attività

Art.3 L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore:

Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo n. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 Agosto 1991, n.281;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22.1.2004, n. 42 e successive modificazioni;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;

Art.4 L'Associazione al fine di perseguire le sue finalità di tutela e valorizzazione dell'elemento umano, sociale, ambientale nella totalità delle loro espressioni, promuove da solo o in partenariato convegni, percorsi formativi, convenzioni, attività progettuale partecipazione a programmi operativi nazionali ed internazionali, opera nel campo della editoria per e con pubblicazioni funzionali agli scopi associativi. L'Associazione si propone di realizzare tali finalità favorendo la vita in comune e condivide le risorse personali che ognuno desidera mettere a disposizione ed al servizio dell'Associazione. Si adopererà anche per l'assistenza in favore di famiglie, sacerdoti e religiosi in genere bisognosi di sostegno economico, psicologico, materiale.

Art.5 Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide le finalità ed i metodi, nonché collaborare con Enti Pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art.6 Ai sensi dell'art.6 del D.lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza dei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

Soci

Art.7 Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta condividendone gli scopi ed impegnandosi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo ed approvati dalla Assemblea. Le quote versate non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili e la perdita dello status di associato non dà alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. I soci si distinguono in :

- Soci Fondatori
- Soci effettivi

Sono soci Fondatori coloro che presenti all'atto della costituzione dell'Associazione ne hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo. Hanno diritto di voto e sono tenuti al pagamento della quota sociale

Sono Soci Effettivi coloro la cui domanda di ammissione viene accettata con Delibera del Direttivo. Hanno diritto di voto e sono tenuti al pagamento della quota sociale.

Art.8 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al consiglio Direttivo. Il consiglio deciderà l'accoglimento o il rigetto dell'aspirante sottoponendola poi a ratifica assembleare. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art.9 Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art.10 I soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare alle assemblee, essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Il diritto di voto potrà essere espletato al compimento del terzo mese di iscrizione nel libro soci. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno inoltre diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello statuto e dei conseguenziali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere alla associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualifica di socio

Art. 11 La qualifica di socio si perde:

- a) per morte
- b) per morosità
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta obbligo pagamento quota anno in corso.
- d) per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di disciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata e mancata presenza, senza giustificato motivo, a tre assemblee consecutive.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dalla Assemblea. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 gg di tempo per far ricorso alla Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12 Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione presentando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione solo le spese effettivamente documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con altro tipo di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'articolo n.18 comma 1 del D.Lgs n.117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I volontari sono iscritti in apposito registro.

Sostenitori

Art.13 Possono essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dalla Associazione.

Lavoratori

Art.14 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art.3 del presente statuto ed al perseguimento delle proprie finalità, in ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non potrà superare il cinquanta per cento del numero dei volontari o il 5 per cento del numero degli associati.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art.15 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civile, solidaristiche e di utilità sociale. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte del socio, la sua quota sociale rimane di proprietà della Associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al funzionamento e allo

svolgimento della propria attività, da fonti diverse quali: quote sociali, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, contributi della Unione Europea e di organismi internazionali, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, proventi da cessione di beni e servizi agli associati ed a terzi anche attraverso o svolgimento di attività economica di natura commerciale, artigiana, agricola svolta in maniera ausiliare e sussidiaria finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Entrate derivanti da iniziative di promozione finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, dalle attività diverse da quelle di carattere generale di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formulato il Bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000,00 il Bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa.

Libri sociali

Art. 16 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli associati.
- b) Registro volontari.
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere anche trascritti i verbali redatti per atto pubblico.
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri Organi Sociali.

Organi sociali

Art. 17 Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci.
- il Consiglio Direttivo.
- Organo di controllo se dovessero verificarsi le condizioni previste dall'art. 30 del d.lgs. 117/2017.
- Revisore dei conti se dovessero verificarsi le condizioni previste dall'art. 30 d.lgs. 117/2017.
- Collegio dei Garanti.

Le cariche sociali sono elettive ed ai componenti degli Organi sociali non può essere attribuito alcun compenso ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo di cui all'art. 2397 comma 2 del Codice Civile. Gli Organi Sociali durano in carica 3 anni ed i loro componenti sono rieleggibili.

Assemblea

Art.18 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed è composta da tutti i soci. Ciascun associato ha diritto ad un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. È presieduta di norma dal Presidente dell'Associazione che la convoca:

- Almeno una volta l'anno
- Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio
- Ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo
- Quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, distinguendo la prima dalla seconda convocazione con un intervallo minimo di 24 ore, la sede della convocazione, ordine del giorno con gli argomenti oggetto di dibattito e determinazioni.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta e sottoscritta contenente la indicazione del delegato e del delegante. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Art.19 Può avere la connotazione di Assemblea Ordinaria o Assemblea straordinaria con compiti distinti e specifici.

Art.20 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante lettera raccomandata, mail o comunque con ogni altro mezzo tecnologico che garantisca la certezza della avvenuta convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, tanto della prima che della seconda convocazione, la sede della riunione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno verrà inviata allegata alla convocazione o massimo entro 5 giorni antecedenti la data della riunione.

Risulta validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art.21 L'Assemblea sia in tipologia di ordinaria che straordinaria delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano le loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. Per le modifiche statutarie necessita l'Assemblea straordinaria con la presenza, sia in prima che seconda convocazione, di almeno tre quarti degli associati e voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione, sempre in connotazione di Assemblea straordinaria, il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità i componenti de Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per elezioni delle cariche sociali si procede mediante voto a scrutinio segreto su scheda.

Art.22 Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- Definisce il programma generale annuale di attività
- Approva il Bilancio consuntivo e preventivo ed il Bilancio Sociale se previsto
- Elegge i componenti degli Organi sociali compreso ove previsto l'Organo di Controllo ed il soggetto incaricato della revisione dei conti per i quale ne definisce il compenso
- Definisce ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione
- Ratifica le delibere del Consiglio Direttivo su accesso o recesso o perdita della qualifica di socio e delibera su ricorsi di associati in merito a provvedimenti assunti nei loro confronti.

Art.23 L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- Delibera sulle modifiche dello statuto
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza
- Delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art.24 L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza, dal vicepresidente o, in mancanza, da persona designata dall'Assemblea. I verbali delle riunioni e le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono redatti dal Segretario Generale o, in sua assenza, e per quella sola riunione, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti e saranno sottoscritti dai membri del Consiglio Direttivo presenti. Le deliberazioni prese in conformità dello Statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Consiglio Direttivo

Art.25 Il consiglio Direttivo è formato da un massimo di 5 consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci. L'Assemblea convocata per la nomina degli Organi Sociali indica anche il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art.26 Tutti gli Amministratori sono scelti fra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati dagli Enti Associati; si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

Art.27 I Consiglieri entro 30 giorni. Dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Art.28 In caso di dimissioni, decesso, decadenza o di qualsiasi altro impedimento, il Consiglio Direttivo procede ad integrare il numero dei consiglieri e la eventuale carica scoperta attingendo alla graduatoria dei

non eletti e se questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art.29 Le cariche del Consiglio Direttivo non sono a titolo oneroso; i consiglieri hanno diritto solo al rimborso delle spese vive sostenute nell'esclusivo interesse dell'associazione. I membri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Art.30 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno due dei suoi membri. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere opportunamente convocate almeno 5 giorni prima. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con mezzi idonei, nell'arco di 24 (ventiquattro) ore, a mezzo a.r., telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza della avvenuta ricezione della convocazione. La documentazione inerente agli argomenti all'ordine del giorno sarà inviata unitamente alla convocazione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, o in loro assenza da un Consigliere designato dai presenti. Delle sedute e deliberazioni del Consiglio Direttivo, il Segretario Generale redige idoneo verbale sottoscritto dai consiglieri presenti. Il Consigliere che per due riunioni consecutive sia assente ingiustificato decade automaticamente dal mandato e sarà sostituito dal primo che ha ottenuto il maggior numero dei voti.

Art.31 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza della Assemblea dei soci. Nello specifico:

- Elegge tra i propri componenti il Presidente, il vicepresidente il tesoriere ed il segretario
- Cura tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea
- Predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività (preventivo) ed il Bilancio Consuntivo nonché qualora previsto dalla legge, il Bilancio Sociale, ed il regolamento per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali.
- Conferisce procure generali e speciali
- Assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni
- Riceve, accetta o respinge domande di adesione di nuovi soci e delibera in ordine alla perdita dello status di socio sottoponendole poi a ratifica assembleare
- Determina annualmente l'ammontare della quota sociale le modalità ed i tempi di versamento sono determinati dal relativo regolamento

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario.

Art.32 Tutte le riunioni degli Organi Sociali, in presenza di oggettive necessità, potranno tenersi in remoto adottando tutte le regole e gli accorgimenti obbligatoriamente richiesti e facendo riferimento ad apposito regolamento.

Presidente

Art.33 Il Presidente è il la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, con procura generale o speciale o nominare , previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, dei Procuratori per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente. In caso di effettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Art.34 Il Presidente al termine del suo mandato è rieleggibile. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente tra i suoi membri. Cessa il proprio mandato per scadenza, dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con maggioranza dei presenti. La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito alla attività compiuta. In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria e del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Art.35 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio tra i suoi componenti e collabora con il Presidente. Ad esso può essere delegato lo svolgimento di specifici incarichi. Dura in carica un triennio e decade con il rinnovo delle cariche sociali.

Segretario Generale

Art. 36 Segretario Generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio fra i suoi componenti e al termine del suo mandato è rieleggibile. Il Segretario coordina la collaborazione degli associati e cura l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, redige i verbali delle riunioni degli Organi sociali curandone la catalogazione e la conservazione. Il Segretario svolge inoltre ogni altro compito eventualmente a lui demandato dall'assemblea, dal Consiglio direttivo e dal Presidente coerente con il suo ruolo.

Tesoriere

Art.37 Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo scelto tra i suoi componenti, cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione dello stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.

Collegio dei Garanti

Art.39 Organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, che interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione e dirime in prima istanza le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli Organi sociali.

I componenti del Collegio dei garanti eleggono, laddove non fosse monocratico, un presidente; non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le modalità previste per i componenti degli altri Organi. La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Associazione.

Organo di Controllo

Art.40 Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati nell'art. 30 del d.lgs. 227/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale.

Bilancio Sociale e informativa sociale

Art.41 Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno l'Associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul sito internet.

Norme di funzionamento e di esecuzione

Art.42 L'applicazione di quanto stabilito dal presente statuto troverà corrispondenza degli specifici regolamenti.

Scioglimento dell'associazione

Art.43 Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze di cui all'art. 21 del presente statuto.

In caso di scioglimento o estinzione, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione è tenuta ad inoltrare richiesta di parere al predetto Ufficio Regionale del registro unico nazionale con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Pubblicità e trasparenza

Art. 44 Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori che devono essere messi a disposizione. Le richieste di accesso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell'associazione.

Rinvio Normativo

Art.45 Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge del Codice civile e alle leggi in materia di associazioni senza scopo di lucro, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto, approvato e sottoscritto.

Don Maria Lilli

zione /
Valle



3 1391 06/12/2021

0,00 **TE721L001391000YG**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TE7